

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE TERRE E FIUMI, L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E L' AZ. USL DI FERRARA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso il Comune di Copparo, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- **L'Unione Terre e Fiumi**, C.F. _____, rappresentata da _____, dott. _____ domiciliato per la carica a....., in Via.....;

- **l'Azienda Speciale Servizi alla Persona** , C.F. _____, rappresentata dal Direttore Generale, dr.ssa Stefania Mattioli, domiciliato per la carica a Ferrara, in Via Alighieri 8 Copparo , d'ora in poi denominata "ASSP";

- **l'AZ. USL di Ferrara**, C.F. _____, rappresentata dal Direttore Generale _____, dott. _____ domiciliato per la carica a Ferrara, in via _____

PREMESSA

In datacon Atto Notarile n... serie..... Del..... i Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo hanno costituito l'Unione Terre e fiumi, di seguito denominata Unione.

I Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo hanno costituito in data 28 dicembre 2007 con atto notarile n. 217 serie 1T l 'Azienda Speciale Servizi alla Persona.

I Consigli Comunali di

Comune Copparo con Delibera C.C. n 99 del 21/12/07

Comune di Berra Delibera C.C. n 70 del 22/12/07

Comune di Formignana Delibera C.C. n 57 del 19/12/07

Comune di Jolanda di Savoia Delibera C.C. n 62 del 20/12/07

Comune di Ro Delibera C.C. n 81 del 20/12/07

Comune di Tresigallo Delibera C.C. n 57 del 21/12/07

Hanno approvato la costituzione dell'ASSP che si è insediata dal 1° Gennaio 2008.

In data con Atto notarile n... serie.... L'Unione ha acquisito le quote di proprietà dei Comuni divenendo unico proprietario.

L'ASSP opera nel rispetto:

- della legislazione nazionale e delle leggi e direttive regionali in materia,
- del proprio Statuto e dei propri Regolamenti,
- dei Piani per la Salute e il benessere Sociale e dei relativi Accordi di programma,
- del presente Contratto di Servizio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto di servizio regola i rapporti tra l'Unione, l'ASSP nell'ambito della realizzazione di interventi e servizi sociali e con l'Az. Usl di Ferrara per i servizi e le attività che presentano aspetti di integrazione socio-sanitaria. Oggetto del Contratto di servizio è la realizzazione da parte dell'ASSP, di norma sul territorio dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo , degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari individuati nelle schede tecniche allegate:

- Scheda tecnica A: “Modalità di accesso ai servizi”
- Scheda tecnica B: “Servizi trasversali – Rapporti con Az. Usl Ferrara
- Scheda tecnica C: “Servizi area Minori”
- Scheda tecnica D: “Servizi area Adulti/Handicap”
- Scheda tecnica E : “Servizi area Anziani”

2. Oltre agli interventi e servizi gestiti alla data di sottoscrizione del contratto e descritti nelle Schede allegate di cui al comma 1, l'ASSP si attiverà per realizzare gli ulteriori interventi e servizi coerenti con le proprie finalità istituzionali che le venissero eventualmente attribuiti successivamente. La regolazione delle modalità per la realizzazione di tali attività e servizi avverrà mediante integrazione del presente contratto di servizio.

3. L'Azienda gestisce in forma unitaria tutti gli interventi e servizi definiti nel Piano per la Salute e il Benessere Sociale, con riferimento ai bisogni della persona e della famiglia quali in particolare: anziani, minori, adulti in difficoltà, immigrati e disabili; favorendo la concertazione con i diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio, e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza e delle organizzazioni sindacali.

Ciascun Comune può stipulare ulteriori convenzioni direttamente con l'Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione di servizi di propria competenza, riconducibili al sistema integrato locale di welfare secondo la normativa vigente.

4.L'Azienda può, inoltre, gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per altri Enti, pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

L'Azienda può compiere le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali, di Ente strumentale all'azione dell'Unione.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto di Servizio decorre dalla data della data di sottoscrizione per anni quattro.

2. È escluso il tacito rinnovo. Entro 3 mesi dalla scadenza le Parti, prima di procedere al rinnovo, si ritroveranno per valutare una eventuale revisione dei contenuti. In ogni caso, al fine di dare attuazione a nuove normative o di rispondere in maniera più adeguata all'evoluzione della domanda sociale le parti potranno consensualmente e in qualunque momento modificare il contenuto del presente Contratto. Di norma le modifiche saranno formalizzate prima dell'approvazione dei Bilanci preventivi e diverranno attuative il primo giorno dell'anno di riferimento.

3. E' consentito il recesso dell'Unione proprietaria dell'Azienda con le forme e le modalità previste dai punti seguenti:

A) Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.

B) Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente dell'Azienda Speciale, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del primo Gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

C) Tutti gli atti relativi al recesso devono essere acquisiti dal C.D.A. attraverso apposita presa d'atto.

Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'Ente che recede si applica quanto previsto dallo Statuto dell'ASSP.

TITOLO II **PROGRAMMAZIONE E SERVIZI**

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

1 La gestione delle attività e dei servizi dovrà seguire gli indirizzi dell'Unione, del comitato di distretto e degli strumenti di programmazione socio sanitaria: di cui gli stessi si doteranno in linea col Piano Socio Sanitario Regionale per la salute e per il benessere sociale.

I principi su cui l'Unione basa la propria azione di Governance in tale contesto sono:

- a) l'individuazione dell'ambito distrettuale come ambito ottimale per la gestione delle funzioni di programmazione e del sistema integrato di servizi,
- b) la centralità dell'ente locale nella programmazione, regolazione, gestione della committenza e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio sanitari a rete,
- c) l'acquisizione del metodo della programmazione partecipata e concertata per lo sviluppo e la gestione del sistema integrato, mediante lo strumento del Piano per la salute e il benessere sociale che valorizza i soggetti pubblici e privati, in particolare il terzo settore,
- d) l'individuazione e sperimentazione di nuovi strumenti per il governo dell'integrazione socio sanitaria con la costituzione dell'Ufficio Comune per l'integrazione socio sanitaria,

e) la gestione delle procedure per autorizzazione al funzionamento, accreditamento, committenza e vigilanza strutture per minori, adulti, anziani.

f) la separazione delle funzioni pubbliche di governo da quelle di produzione dei servizi mediante la costituzione dell'ASP nella sub zona dei Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera e la presenza di una Azienda Speciale per i Servizi alla Persona per la sub zona del copparese.

2 L'ASSP partecipa attivamente al processo di programmazione del Piano per la salute e il benessere sociale, sottoscrive l'Accordo di programma triennale e gli accordi integrativi annuali e fa parte degli organismi costituiti dai Comuni, al fine di favorire la programmazione partecipata.

ART. 5 – SEDI OPERATIVE E STRUTTURE

- Casa Protetta e annesso Centro Diurno “G. Mantovani” Via Bottoni, 2 Copparo (Progetto di Finanza)
- Casa Protetta e annesso Centro Diurno “La mia Casa” Via Verdi , 16 Tresigallo
- Centro Residenziale “O. Boschetti” Via Roma Iolanda di Savoia
- Centro Diurno “SoleLuna” Via Boaretti Iolanda di Savoia
- Centro Diurno “Biffi” Via Strada Bonaglia Iolanda di Savoia
- Laboratorio Protetto Via Strada Bonaglia Iolanda di Savoia
- Alloggi di pronta emergenza Via Pier Santi Mattarella Iolanda di Savoia
- Alloggi protetti, via Bottoni, 2 Copparo
- Servizio Sociale territoriale Area Minori e servizi per i cittadini stranieri Via Roma (Villa Rosa) Copparo
- Servizio Sociale territoriale Area Adulti/handicap, Anziani e Uffici Amministrativi e Direzione Via Alighieri, 8 Copparo

TITOLO III **ASPETTI GESTIONALI**

ART. 6 - LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Al fine di garantire il monitoraggio dei servizi e dei processi di produzione dei servizi stessi e il loro continuo miglioramento, l'ASSP adotterà un Sistema di Gestione per la Qualità.

Impegnandosi ad effettuare un percorso di lavoro con l'obiettivo di costruire criteri qualitativi e quantitativi in ordine alla gestione dei casi presi in carico dalle assistenti sociali (tenendo conto delle differenti tipologie d'utenza e di prestazioni fornite e delle collaborazioni con altri servizi della rete).

ART. 7 - CARTA DEI SERVIZI

1 L'ASSP si impegna ad aggiornare le Carte dei servizi, nelle quali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e

quantitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

2 La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dell'ASSP nei confronti degli utenti stessi.

ART. 8 – ACCESSO AI SERVIZI

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.

Il PUNTO UNITARIO DI ACCESSO per i Servizi Sociali è lo Sportello presente nei Comuni aderenti all'Unione presso il quale i cittadini residenti si possono recare per:

- chiedere informazioni
- presentare domanda di accesso alle prestazioni che l'ASSP eroga, corredata da adeguata documentazione.

La richiesta presentata allo Sportello verrà inoltrata alla Assistente Sociale competente per area e per territorio che effettuerà una prima valutazione del bisogno.

Per l'accesso ai Servizi a domanda individuale con tariffa agevolata sarà valutato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ART. 9 – AZIONI DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE

Al fine di soddisfare le necessarie esigenze informative degli utenti e dei loro familiari, l'ASSP attuerà idonei Piani di comunicazione assicurando in particolare:

- che tutti gli utenti, i familiari o chi agisce per essi sia a conoscenza delle caratteristiche e dei livelli qualitativi delle prestazioni, attraverso la Carta dei servizi ed altri strumenti in grado di raggiungere efficacemente l'obiettivo
- che ogni singolo utente, i familiari o chi agisce per esso sia a conoscenza del piano assistenziale individualizzato, dei suoi aggiornamenti e dei risultati conseguiti,
- che ai portatori di interessi diffusi sia resa disponibile una documentazione adeguata sull'attività dell'ASSP, quale il bilancio sociale, una pubblicazione periodica, un sito Internet, possibilmente interattivo,

ART. 10 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell'Unione che dell'ASSP, quest'ultima dovrà adottare tutte le iniziative opportune per informare gli utenti, contenere i disagi per i medesimi, ripristinare nel più breve tempo possibile le prestazioni. L'ASSP avrà cura di informare tempestivamente l'Unione sulla dinamica dell'evento.

3. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi derivanti da volontà dell'ASSP, la stessa dovrà acquisire il preventivo assenso dell'Unione, avvisare con un congruo anticipo l'utenza e mettere in campo attività sostitutive, idonee a contenere i disagi per gli utenti.

4. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell'Unione, per esigenze di pubblico interesse o per difficoltà finanziarie, l'Unione s'impegna a darne congruo preavviso all'ASSP per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

ART. 11 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Azienda, considerata la sua natura di ente pubblico non economico, può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. L'Azienda può perciò, nel rispetto del principio di responsabilità ed autonomia gestionale e degli standard di qualità e quantità fissati, utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi, ferma restando la sua attività di coordinamento, di verifica dei servizi erogati e di controllo dell'attività e nella consapevolezza che la stessa rimane l'unica responsabile nei confronti dell'Unione.

ART. 12 - RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nell'ambito dell'ASSP sono costituite da n. 28 dipendenti L'ASSP applica ai propri Dipendenti il contratto EE.LL.

I dipendenti con inidoneità alle mansioni verranno mantenuti nell'organico dell'Azienda con mansioni da stabilirsi compatibilmente con le disponibilità economiche e organizzative dell'ASSP. Qualora si verificassero condizioni di fattibilità, l'Unione offrirà opportunità lavorativa agli stessi.

L'ASSP si impegna ad osservare le vigenti norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 149/90 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine garantisce la continuità dei servizi e le prestazioni indispensabili.

L'orario di attività dei singoli servizi verrà regolamentato a parte.

TITOLO IV **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

ART. 13 – RENDICONTAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

1. L'ASP si impegna a presentare all'Unione i seguenti documenti:

- a) il piano programmatico triennale, nel quale vengono fissati in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali articolati in programmi e progetti;
- b) il bilancio annuale economico preventivo corredato della relazione illustrativa con allegato il documento di budget;
- c) il bilancio consuntivo corredato di tutti i documenti allegati;

2. Al fine di verificare l'andamento di particolari attività o progetti innovativi, le parti stabiliranno momenti di verifica congiunta dell'andamento dei servizi sia sotto il profilo della qualità, dell'efficacia che dell'economicità.

TITOLO V **ASPETTI ECONOMICI**

ART. 14 - FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE

1 Sarà obbligo dell'ASSP presentare ogni anno l'aggiornamento al bilancio triennale

2 Per gli anni successivi al 2010 per garantire i servizi standard previsti nel presente contratto di Servizio saranno ridefiniti annualmente tra l'Assp, l'Unione e l'Az. USL, gli emolumenti da versare.

3 Il finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al presente Contratto di servizio proviene da:

- Trasferimenti da Enti Pubblici
- Corresponsione da parte dell'Azienda USL di oneri sociali a rilievo sanitario
- Compartecipazione alle tariffe pagate dagli utenti
- Contributi da soggetti privati,
- Donazioni

4 L'Unione partecipa al finanziamento della gestione degli interventi e servizi di cui trattasi, di norma, nelle seguenti forme:

- Pagamento di un corrispettivo per specifici progetti, iniziative, servizi richiesti espressamente dall'Unione .
- Quota di partecipazione annuale determinata in base alla popolazione residente, nel territorio dell'Unione, rilevata al 31/12 dell'anno precedente

I pagamenti di cui al comma 2 dovranno essere effettuati con cadenze trimestrali entro il 31 gennaio, 30 maggio, 30 novembre di ogni anno.

5 L'Unione si impegna inoltre a sostenere economicamente l'ASSP trasferendo alla stessa eventuali contributi regionali e/o nazionali o provenienti da enti e privati destinati al finanziamento dei servizi oggetto del presente contratto.

6. Nel caso di perdite di esercizio dell'ASSP, deve essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi dalla Giunta dell'Unione su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non sia possibile, l'Unione approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione un piano di rientro a carico dell'Unione.

ART. 15 – TARIFFE

1. Le tariffe relative alla quota a carico del cittadino per i servizi e le prestazioni sociali, oggetto del presente Contratto di servizio, sono concordate dall'Unione, in tempo utile a consentire all'ASSP l'approvazione del bilancio annuale economico preventivo. Tali tariffe devono essere remunerative dei costi di produzione sostenuti dall'Azienda per i servizi e le prestazioni.

2. Qualora lo Stato o la Regione, con proprie normative cogenti, determinassero le tariffe relative alle prestazioni sociali, l'ASSP applicherà queste ultime tariffe fermo restando

l'obbligo dell'Unione di ripianare le eventuali perdite di esercizio derivanti da tale determinazione.

ART. 16 - RISCOSSIONE DELLE TARIFFE

L'ASSP provvederà alla riscossione delle tariffe attraverso il proprio Servizio di cassa/tesoreria.

Per agevolare il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, l'ASSP prevederà le forme di riscossione più comuni.

ART. 17 - INTERESSI MORATORI

1. Il tasso previsto per gli interessi moratori, in caso di mancato pagamento, per due quote consecutive, è determinato ai sensi dell'art.1284 C.C. se inferiore a quello ancorato al tasso BCE, in caso contrario sarà applicato il saggio di riferimento della BCE, tempo per tempo vigente.

TITOLO VI **NORME FINALI E NORME TRANSITORIE**

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di lite le Parti si impegnano congiuntamente a trovare una soluzione, provvedendo ad adottarla direttamente senza alcuna imposizione esteriore di giudici o arbitri. Solo nel caso di insuccesso della strategia della mediazione e della conciliazione si adotterà la procedura dell'arbitrato irrituale.

ART. 19 –OBBLIGHI DELL'AZIENDA

1. L'Azienda si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. L'ASSP si obbliga inoltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente garantendo all'Unione tutte le informazioni tecniche necessarie affinché possa effettuare gli opportuni controlli.

3. L'Azienda mantiene sollevata ed indenne l'Unione da ogni danno di qualunque natura che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente Contratto. A tal fine l'ASSP stipula apposite polizze assicurative.

4. L'ASSP avrà cura di adeguare i processi, le procedure e le strutture, in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto di servizio, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.

5. L'ASSP comunica all'unione per tutti i servizi, gli interventi e le attività oggetto del presente Contratto i Responsabili e/o i referenti con i quali devono essere tenuti tutti i rapporti operativi che dovessero essere necessari.

ART. 20 – OBBLIGHI DELL’ UNIONE

1. Affinché l’ASSP possa erogare i servizi e gli interventi oggetto del presente Contratto, l’Unione garantisce alla stessa il necessario supporto sul piano informativo e gestionale.
2. L’Unione comunica all’ASSP il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti operativi che dovessero rendersi necessari.
3. dell’Unione garantisce le risorse finanziarie necessarie alla gestione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto garantendo la sostenibilità economica dell’Azienda.

ART. 21 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di dubbia interpretazione di norme contenute nel Contratto di servizio, si sceglierà sempre l’interpretazione più favorevole agli utenti, purché ciò non conduca ad un aggravamento degli oneri economici a carico dell’ASSP.
2. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto di servizio, che non fosse possibile comporre attraverso le procedure previste all’articolo 19, saranno di competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

ART. 22 – REGISTRAZIONE

1. Il presente Contratto di servizio è redatto ai sensi dell’art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e pertanto non vi è obbligo di registrazione del medesimo.

ART. 23 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto di servizio, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Per l’Unione

Per l’Azienda Speciale Servizi alla Persona

Per L’AZ. USL